SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 30 del 2022

In questo numero:
Speciale – Riforma della giustizia tributaria e del processo tributario

Il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 merita qualche riflessione di Alvise Bullo e Elena De Campo

Le novità, comma per comma, della la legge che modifica la giustizia tributaria sotto il profilo ordinamentale e processuale

La schematizzazione delle decorrenze delle novelle

Il testo della Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari», coordinato con le norme richiamate o modificate

Il modello di domanda per la definizione delle liti in Cassazione. (con le relative istruzioni) da inviare via Pec

---

Giustizia e processo tributario. Sintesi delle novità introdotte dalla Mini-riforma

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022, la Legge 31 agosto 2022, n. 130, recante: «Disposizioni

in materia di giustizia e di processo tributari.». La Legge di "iniziativa governativa", si compone di 8 articoli e interviene sia sul decreto legislativo n. 545 del 1992 che disciplina l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e organizzazione degli uffici di collaborazione, sia sulla disciplina del processo tributario di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992.

Nei processi tributari introdotta la possibilità di ricorrere, nel giudizio di merito, alla prova testimoniale, prima assolutamente non ammessa, e all'istituto della conciliazione su iniziativa del giudice, favorita, in particolar modo, dalla disciplina processuale che prevede una condanna alle spese processuali, aumentata in caso di rifiuto della conciliazione, e successivo esito sfavorevole del giudizio. Quanto alla testimonianza nel processo tributario, giova ricordare che era vietata, come mezzo istruttorio, unitamente al giuramento; resta il divieto di quest'ultimo, ma si ammette ora la testimonianza, seppure con limiti, solo al primo grado, in forma scritta, e con riferimento a circostanze oggettive, non "attestate" da un pubblico ufficiale. Nella Mini-riforma non manca un importante riferimento al principio dell'inversione dell'onere della prova; si tenta di tutelare il contribuente, la parte debole, che subisce l'atto impositivo. Sarà l'A.F. a dover provare, maggiormente, in modo specifico e circostanziato, la sua pretesa nei confronti del contribuente. Sempre dal punto di vista processuale, è prevista l'istituzione di un giudice monocratico competente in primo grado per cause di valore fino a 3 mila euro. È anche prevista dalla riforma la possibilità del processo da remoto, con tutte le parti che possono collegarsi digitalmente, se richiesto dalle parti, nei termini previsti. Infine, va segnalata la nuova definizione agevolata di taluni giudizi tributari di valore fino a 100.000 euro pendenti davanti alla Cassazione. Di rilievo, la modifica della denominazione delle commissioni tributarie in corti di giustizia tributaria.